



SENT. 38/2024

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto Presidente

Domenico Guzzi Consigliere

Ida Contino Consigliere

Luisa De Petris Consigliere

Maria Cristina Razzano Consigliere-Relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 60969 del Registro di Segreteria,

promosso da OMISSIS, nato OMISSIS, il OMISSIS, C.F. OMISSIS,

residente a OMISSIS, Via OMISSIS; OMISSIS, nato a OMISSIS, il

OMISSIS, C.F. OMISSIS, residente a OMISSIS, Via OMISSIS;

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS, residente a

OMISSIS, Via OMISSIS, tutti rappresentati e difesi, come da procure

individuali rilasciate su fogli separati, allegate al ricorso per

revocazione, dagli avv.ti Chiara Chessa (C.F. CHSCHR82H68A390K)

ed Eleonora Barbini (C.F. BRBLNR81B49A390X) del Foro di Arezzo,

anche disgiuntamente tra loro, con le quali sono elettivamente

domiciliati in Roma Via Luigi Capuana n. 207, presso lo Studio

Legale dell'avv. Mario Bacci, (RM) p.e.c. chiara.chessa@pcert.it e

avveleonorabarbini@puntopec.it



SENT. 38/2024

contro

l'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (cod. fisc.80078750587), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dagli Giuseppina Giannico (p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo

avverso

la sentenza n. 70/2023 della Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello, depositata il 24/03/2023.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 14 dicembre 2023, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Eliana Giorgiantoni, la relatrice Cons. Maria Cristina Razzano, le Avv. Chiara Chessa ed Eleonora Barbini per i ricorrenti, nonché l'Avv. Lidia Carcavallo per l'INPS resistente.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO



Questa Sezione, con sentenza n. 70/2023, ha parzialmente accolto l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado della Sezione regionale per l'Umbria n. 16/M/2020, con la quale il Giudice di prime cure aveva accertato il diritto degli odierni ricorrenti alla rideterminazione della pensione con applicazione dell'aliquota di rendimento del 44% di cui all'art. 54, comma 1, DPR 1092/1973 in quota retributiva, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario dell'epoca, con conseguente condanna dell'INPS alla rideterminazione dei trattamenti pensionistici in godimento e al rimborso degli arretrati a far data dai rispettivi atti di collocamento in congedo. Per effetto del parziale accoglimento, gli odierni ricorrenti vedevano riliquidati i rispettivi trattamenti pensionistici con l'applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%, fermi restando gli accessori di legge nei termini statuiti nella sentenza impugnata.

Con ricorso depositato il 18/07/2023 e notificato, contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza, il 29/09/2023, i sigg. OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS hanno impugnato per revocazione la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva.

La sentenza sarebbe affetta da vizi che ne determinerebbero la revocazione:

1) *“violazione dell'art. 202 comma 1 lettera a) e/o lettera f) c.g.c.”.*

La sentenza n. 70/2023 dovrebbe essere revocata in quanto effetto di



dolo dell'Inps in danno dei ricorrenti. La sentenza di primo grado n. 16/M/2020 della Sezione territoriale sarebbe stata notificata allo scopo di far decorrere il termine breve per promuovere appello, e regolarmente ricevuta in data 24.02.2020 dall'INPS nel domicilio eletto nel giudizio di primo grado presso l'avvocatura INPS di Perugia in Via Canali n. 5, con consegna del relativo plico all'addetto alla ricezione. Tuttavia, la difesa della parte pubblica avrebbe promosso e coltivato il giudizio di appello tacendo completamente tale circostanza, anzi affermando che interponeva il gravame per *“l'annullamento della sentenza n. 16/2020 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Umbria, pubblicata il 20 gennaio 2020, sentenza non notificata”*. Il comportamento dell'Ente non rientrerebbe nella fattispecie del *dolus-bonus*, ovvero nella semplice furbizia-astuzia difensiva perché l'INPS non si sarebbe limitato a tacere sulla notifica della sentenza, né a dichiarare che la stessa sarebbe stata notificata senza specificare quando, ma, aggiungendo che non vi sarebbe stata alcuna notificazione della sentenza di primo grado, avrebbe precluso al collegio d'appello di effettuare gli accertamenti preliminari sulla tempestività del gravame. Il rilevato contegno della difesa dell'Inps sarebbe proseguito con la mancata notificazione del primo decreto di fissazione dell'udienza del 21/07/2022, con ciò pregiudicando concretamente il potere di difesa avversario.

In ogni caso, la sentenza di appello deve essere revocata per errore di fatto, avendo ritenuto l'atto di appello tempestivo e ammissibile



quando nella realtà lo stesso sarebbe stato palesemente tardivo e inammissibile, in quanto proposto ben oltre i 60 giorni previsti dall'art. 178 del c.g.c. quale termine breve per la sua tempestiva impugnazione. La sentenza sarebbe affetta da errore di fatto, supponendo la stessa l'inesistenza della notificazione all'INPS della sentenza di primo grado, invero notificata regolarmente in data 24.02.2020.

2) *“violazione dell'art. 202 comma 1 lettera g) c.g.c.”*

La sentenza impugnata sarebbe contraria ad altra precedente sentenza avente tra le parti autorità di cosa giudicata. Avverso la sentenza 16/M/2020, infatti, l'INPS avrebbe dovuto promuovere appello, ai sensi dell'art. 178 c.g.c., e considerata la sospensione straordinaria dei termini disposta per l'emergenza COVID dal 9 marzo 2020 al giorno 11 maggio 2020, prevista dagli artt. 83, 84 e 85 del DL 18/2020 convertito con modificazione dalla legge 24.04.2020 n. 27, entro e non oltre la data del 27 giugno 2020, posto che la sentenza sarebbe stata notificata per posta all'Ente nel domicilio eletto nel giudizio di primo grado in data 24.02.2020 con consegna del relativo plico all'addetto alla ricezione delle notificazioni. L'atto di appello sarebbe stato notificato solo in data 10.07.2020, a distanza di 13 giorni dalla scadenza del termine e, alla data del 21.03.2023, allorché sarebbe intervenuta la sentenza revocanda, esisteva già tra le stesse parti una sentenza definitiva, passata in giudicato, che, contrariamente a quanto disposto dalla sentenza di appello 70/2023, aveva accolto integralmente il ricorso



di primo grado.

Concludono per l'accoglimento del ricorso, la revoca della sentenza pronunciata in grado d'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado.

In data 10/08/2023 è pervenuta la memoria di costituzione dell'INPS che ha chiesto il rigetto del ricorso. La prospettazione offerta da controparte non consentirebbe di configurare l'ipotesi di dolo della parte come vizio revocatorio a termini del citato art. 202 c.g.c.. Rammenta l'INPS che sia l'atto di appello che il decreto di fissazione di udienza e il successivo verbale reso all'udienza del 21 luglio 2022 sono stati regolarmente notificati a controparte presso il domicilio telematico dell'odierno patrocinio che ha promosso il presente giudizio e, ciononostante, parte convenuta non si sarebbe costituita nel giudizio d'appello, rimanendo contumace. In pieno lock down dovuto alla pandemia da COVID, l'accesso agli Uffici come pure lo smistamento della posta cartacea sarebbe stato soggetto a comprensibili limitazioni e disfunzioni di talché, lungi dal potersi configurare come "dolosa" la condotta dell'Istituto circa le allegazioni nel gravame, molto più semplicemente appare plausibile un mero disguido che controparte ben avrebbe potuto evidenziare costituendosi in giudizio d'appello: del resto, come detto, il patrocinio difensivo sarebbe sempre stato lo stesso, con la conseguenza che gli stessi difensori avrebbero avuto piena consapevolezza degli atti.

In data 20/09/2023 i difensori dei ricorrenti hanno depositato breve memoria di replica con la quale hanno insistito per l'accoglimento del



ricorso e dell'istanza di sospensione, rimarcando la presenza nel caso in esame di tutti i relativi presupposti.

All'esito della camera di consiglio del 26.09.2023, con ordinanza n. 20/2023 depositata in data 11.10.2023, il Collegio ha respinto l'istanza di sospensiva.

In data 4.12.2023, i difensori dei ricorrenti hanno depositato nuova memoria con la quale hanno ulteriormente eccepito l'improcedibilità dell'appello definito con la sentenza oggetto di revocazione, sul presupposto che il decreto di fissazione dell'udienza non solo non sarebbe mai stato notificato - in quanto anche in sede di rinnovazione sarebbe stato allegato esclusivamente l'estratto dell'ordinanza resa a verbale - ma in ogni caso non avrebbe potuto essere oggetto di sanatoria mediante rinnovazione in quanto il vizio di mancata notifica integrerebbe una vera e propria inesistenza, coma da recenti orientamenti giurisprudenziali contabili. Conclude come da atti.

All'udienza odierna, sentiti i procuratori presenti che, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate, ne hanno chiesto l'accoglimento, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, i ricorrenti lamentano l'omessa notifica del primo decreto di fissazione dell'udienza del 21/07/2022, da cui sarebbe scaturita l'improcedibilità dell'appello, trattandosi di un vizio radicale, non suscettibile di sanatoria. L'omessa declaratoria di tale



esito processuale, a fronte dell'evidenza dei fatti, integrerebbe, secondo l'impostazione difensiva, l'errore di fatto revocatorio.

L'argomento non ha pregio alla luce della consolidata giurisprudenza contabile alla cui stregua dall'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza si genera una mera nullità, sanabile mediante rinnovazione, e non una vera e propria inesistenza.

Deve premettersi che il giudizio d'appello pensionistico è disciplinato dai Capi I e II della Parte VI del Codice della giustizia contabile, cui rinvia l'art. 170 c.g.c. Ne deriva che il gravame *“si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 86”*, *“deve essere motivato”* e deve contenere l'istanza di fissazione dell'udienza (art. 190 c.g.c.): ne consegue che la *vocatio in jus* è perfezionata soltanto con l'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza e la successiva notifica ai sensi degli artt. 181 e 182 che regolano questa fase comune a tutti i giudizi impugnatori. In particolare, la parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell'udienza deve notificarlo alle altre parti entro il termine stabilito (art. 182, comma 1) nei luoghi previsti dall'articolo 179, comma 1 e 2, ovvero presso il procuratore costituitosi in appello (art. 182, comma 2).

Come già approfondito in altre pronunce di questa Sezione (*ex multis* Sez. II centr. app. n. 103/2023), nel processo d'appello l'onere di notifica del d.f.u. appare funzionale esclusivamente alla “comparizione” della controparte, allo scopo di metterlo nella condizione di partecipare all'udienza e precisare le proprie conclusioni. Tale *ratio* deve, pertanto, guidare l'interprete nell'esegesi



del dato testuale, dal momento che la norma in esame subordina alla sola ipotesi di “mancata costituzione dell’appellato” la rilevabilità ex officio di un “vizio che importi la nullità” della notificazione del d.f.u., senza tener conto del ventaglio di situazioni che possono, al contrario, verificarsi in concreto. In particolare, se da un lato può accadere che l’appellato, pur costituito, eccepisca la nullità della notificazione del d.f.u. (che risulti comunque avvenuta), dall’altro può verificarsi che sia dedotta in giudizio, come nel caso di specie, proprio l’omessa notifica e, quindi, nella prospettazione difensiva, sia integrato un vizio più radicale non sanabile né con la costituzione né con la rinnovazione. Tralasciando la prima ipotesi (sulla quale si rinvia a Sez. II centr. app., ord. n. 18/2018), deve ritenersi che l’omissione in esame non determini una nullità insanabile tale da comportare l’improcedibilità dell’impugnazione (contra, Sez. III centr. app., 5 marzo 2019, n. 29).

In primo luogo, la verifica della regolarità della *vocatio in jus* si impone esclusivamente nel caso in cui la parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione non si costituisca, con ciò potendosi argomentare a contrario che in caso di costituzione (anche tardiva) qualunque vizio afferente al procedimento di notificazione del d.f.u. possa ritenersi sanato con la presenza dell’appellato all’udienza, fatta salva l’eventuale rimessione in termini rispetto ad attività processuali dalle quali ci si trovi involontariamente decaduti. Se, infatti, è vero che la detta notifica è, come sopra precisato, propedeutica e funzionale alla sola “comparizione della parte”, si può concludere che



la presenza dell'appellato in udienza rappresenti il raggiungimento dello scopo dell'atto, impedendone, ai sensi dell'art. 44, comma 3, c.g.c., la declaratoria di nullità, salva la rimessione in termini ove sia leso il diritto di difesa.

In secondo luogo, dal combinato disposto degli artt. 181 e 182 c.g.c. emerge l'assenza di un'espressa previsione di decadenza quale effetto della violazione del termine per la notificazione, fissato dal giudice nel decreto. Il termine stesso non può ritenersi perentorio, in quanto la disciplina fissata nell'art. 43 c.g.c. lascia desumere che: a) i termini per il compimento degli atti del processo contabile, ove stabiliti dal giudice, sono a pena di decadenza soltanto se la legge lo permette espressamente (comma 1); b) i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori (comma 2); c) soltanto i termini stabiliti per la proposizione di gravami sono perentori, dando luogo a decadenze "di diritto" che "devono essere pronunciate d'ufficio" (comma 3). Ne consegue che l'art. 182, comma 3, c.g.c., laddove non commina alcuna decadenza alla violazione del termine per la notificazione del d.f.u., impedisce la consumazione del potere dell'appellante di provvedervi, anche oltre il termine, e il giudice ben può disporre la rinnovazione. Tale conclusione trova appiglio testuale nella prima parte del secondo comma dell'art. 101 c.p.c. (direttamente applicabile ai giudizi contabili in forza del duplice rinvio disposto dall'art. 7, comma 2, e dall'art. 91, comma 5, c.g.c.), dopo la riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"). Dopo aver previsto,



infatti, l'obbligo del giudice di assicurare "il rispetto del contraddittorio", la norma, nel testo novellato, impone l'adozione degli opportuni provvedimenti soltanto nel caso in cui sia accertato che dalla violazione del principio del contraddittorio sia *"derivata una lesione del diritto di difesa"*.

Nel caso di specie, gli appellati (odierni ricorrenti) non si sono costituiti in giudizio dopo la notifica dell'appello e neppure dopo l'ordine di rinnovazione emesso, con ordinanza a verbale, nell'udienza del 21 luglio 2022, regolarmente notificata (il 28 successivo) dall'INPS ai sigg. OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS nel domicilio digitale eletto presso l'avv. Chiara Chessa, giusta procura *ad litem* depositata in primo grado. Il vizio è stato sanato mediante la tempestiva esecuzione dell'ordine del giudice che ha regolarizzato il contraddittorio formale, ponendo le controparti nella condizione di potersi difendere.

2. Ancora in via pregiudiziale, i ricorrenti hanno dedotto l'improcedibilità dell'appello per effetto della mancata sanatoria del vizio, non essendo stato notificato l'originario d.f.u. bensì esclusivamente l'estratto dell'ordinanza a verbale. La tesi difensiva è meramente defatigante, posto che alcuna lesione del diritto di difesa potrebbe ritenersi integrata dalla notifica di un atto (decreto di fissazione dell'udienza) ormai del tutto inutile, in quanto sostituito dall'ordinanza inserita nel verbale di udienza. Con il detto nuovo provvedimento, infatti, il Collegio, rilevata l'omessa notifica, ha fissato una nuova udienza di discussione, rimettendo pienamente in



termini gli appellati e rinviando la discussione alla data indicata, con piena e totale sostituzione del precedente d.f.u. dalla cui conoscenza gli odierni ricorrenti non avrebbero tratto alcuna utilità.

3. Passando, poi, al “merito” del primo motivo revocatorio, le parti ricorrenti eccepiscono il “dolo” dell’INPS a loro danno, ai sensi dell’art. 202, comma 1, lett. a). Orbene, è noto che il motivo in esame è perfettamente sovrapponibile a quello descritto dall’art. 395, comma 1, n. 1, c.p.c. sicché possono mutuarsì in questa sede i principi espressi dai giudici di legittimità. In particolare, è noto che a integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio è necessaria un’attività intenzionalmente fraudolenta che si sia concretata in artifici o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria, impedendo al giudice l’accertamento della verità, non bastando, quindi, la mera violazione dell’obbligo di lealtà e probità di cui all’ art. 88, né sono sufficienti il mendacio o le false allegazioni delle parti o le reticenze se queste non abbiano costituito elementi essenziali di un’attività diretta a trarre in inganno la controparte su fatti decisivi della causa sviandone o pregiudicandone la difesa e così precludendo il loro accertamento (Cass. civ. n. 7576/1994). Analogamente non costituiscono dolo revocatorio il mero silenzio su circostanze sfavorevoli e la mancata produzione di eventuali documenti rilevanti (Cass. civ. n. 12875/2014), a meno che non costituiscano elemento essenziale di una macchinazione fraudolenta diretta a trarre in inganno l’altra parte e a ingannare il giudice nell’accertamento dei fatti (Cass. civ. n.



31687/2019). Nella sostanza, come rilevato dalla Suprema Corte, il dolo processuale consiste in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria e impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale (Cass. civ. nn. 26078/2018 e 22851/2018). Di recente si è altresì precisato che «*la funzione della revocazione non è quella di sanzionare la parte avvantaggiata in quanto, e perché, autrice della condotta dolosa, ma è quella di impedire che l'altra parte subisca il danno derivante dal fatto oggettivo che al giudice è stato impedito di formarsi correttamente il proprio prudente convincimento*». E infatti, «*l'ipotesi di cui al cit. art. 395 n. 1 c.p.c. richiede che la sentenza sia "l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra", nel senso che essa avrebbe avuto un diverso contenuto in assenza della condotta fraudolenta (Cass. n. 4959 del 2016)*» (in termini, Cass. civ., ord. 31 gennaio 2023 n. 2862).

Alla luce di tali canoni ermeneutici, il motivo di revocazione dedotto dagli odierni ricorrenti non trova copertura normativa.

Sicuramente è provato e non contestato che: a) la notifica della sentenza di primo grado veniva regolarmente ricevuta dall'INPS in data 24.02.2020 con consegna del relativo plico all'addetto alla ricezione delle notificazioni; b) ai sensi dell'art. 178 c.g.c. e considerata la sospensione straordinaria dei termini disposta per l'emergenza COVID dal 9 Marzo 2020 al giorno 11 Maggio 2020, prevista dagli artt. 83, 84 e 85 del d.l. n. 18/2020 convertito con



modificazioni in legge 24.04.2020 n. 27, il termine ultimo per promuovere appello scadeva il giorno 27.06.2020, mentre soltanto in data 10 Luglio 2020 l'INPS avrebbe notificato il gravame a mezzo PEC al domicilio eletto in primo grado; c) nell'atto di appello si trova effettivamente la locuzione che il gravame è promosso per *“l'annullamento della sentenza n. 16/2020 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Umbria, pubblicata il 20 gennaio 2020, sentenza non notificata”*. Non v'è dubbio che, in assenza di idonea documentazione attestante la tardività del mezzo di impugnazione, in quanto non esibita in giudizio dall'appellante e comunque non risultante ancora oggi dal sistema GIUDICO, la dichiarazione appare idonea a fondare il convincimento del giudice circa la “tempestività” e, dunque, l'ammissibilità del gravame.

E, tuttavia, tale indicazione non appare idonea a integrare gli estremi del “dolo processuale” di cui all'art. 202 cit. in quanto non risulta espressione della volontà di ledere o minare il diritto della controparte a eccepire la tardività.

Invero, da un lato non v'è dubbio che i ricorsi ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 sono stati massicciamente promossi dai militari che sono stati collocati in quiescenza con il sistema misto di liquidazione del trattamento ordinario di pensione, sicché appare più che verosimile che gli uffici legali dell'INPS siano rimasti “soffocati” da un ingente numero di controversie, per le quali agire e difendersi in giudizio, con consequenziale produzione “seriale” di atti nei quali è ben plausibile il refuso o l'errore (come evidenziato nel caso di specie).



È, altresì, verosimile che la notifica della sentenza nella sede provinciale dell'Avvocatura INPS abbia reso più difficoltosa l'acquisizione delle informazioni da parte della sede centrale, e tale circostanza, pur se non idonea a giustificare la tardività del gravame (di cui si è fornita prova soltanto in sede revocatoria), appare, tuttavia, sufficiente allo scopo di far presumere la "buona fede" dell'Istituto appellante, nella parte in cui ha riportato la dizione "non notificata" con riferimento alla sentenza oggetto di impugnativa.

Infine, gli odierni ricorrenti sono stati posti nella condizione di difendersi e dedurre anche l'inaffidabilità dell'appello per violazione del termine breve, per cui la soluzione della questione posta alla cognizione del giudice della revocazione non può che attenersi al generale principio di "autoresponsabilità" che governa le attività processuali. La mancata produzione in giudizio dei documenti attestanti l'avvenuta notifica della sentenza – non altrimenti reperibili – consente, quindi, di imputare gli effetti negativi che da tale inosservanza derivano proprio alla parte che ne è ex lege onerata (secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.), non essendo rinvenibili gli elementi minimi di attività volontariamente preordinata a trarre in inganno il giudice incidendo sul diritto di difesa degli appellati.

4. Nel solco delle considerazioni che precedono, non appare fondato il motivo di revocazione neppure nella parte in cui è dedotto l'errore di fatto, dal momento che non sussistono gli estremi della "svista". L'errore "di fatto" revocatorio consiste, infatti, in una falsa percezione



della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente accertato (ex pluribus, Cass. civ. nn. 22261/2023, 4422/2023, 41683/2021, 16439/2021, 14678/2021, 10249/2021, 1562/2021, 4071/2020, 26890/2019) sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito (Cass. civ. 27622/2018). In tal senso milita la granitica giurisprudenza contabile (tra le più recenti: Sez. I centr. app. n. 456/2023; Sez. II centr. app. n. 372/2023; Sez. III centr. app. n. 528/2023; Sez. app. Sicilia n. 28/2023).

Come osservato, si deve trattare di una erronea percezione che sia frutto di una supposizione errata (e non di una valutazione, per quanto potenzialmente erronea), supposizione risultante in modo oggettivo dal confronto fra la sentenza e gli atti di causa.

Orbene, nel caso in esame manca la prova che al giudice dell'appello fosse percepibile la "realtà" ossia la tardiva notifica dell'appello, posto che mancava agli atti la documentazione attestante l'avvenuta notifica della sentenza idonea al decorso del termine breve, mentre tale prova è pervenuta soltanto in sede di revocazione, allorquando i soccombenti, non costituiti in appello, hanno ritenuto di farsi "parte diligente" e procedere all'asseverazione della circostanza ad essi favorevole. Ancora oggi dal sistema GIUDICO – come sopra osservato



– non risulta alcuna notifica della sentenza né è legittima una ricostruzione postuma del fascicolo cartaceo, una volta restituito al primo grado, in assenza della produzione degli appellati rimasti contumaci, tant'è che gli stessi richiamano espressamente la macchinazione fraudolenta della controparte. In realtà, in assenza di prova del dolo decettivo e/o della “svista” circa la tardività dell'appello – alla stregua di documentazione già disponibile in pendenza del gravame – alcun errore di fatto può dirsi sussistente.

Non è stato ritenuto, infatti, deducibile come motivo di revocazione il mancato rilievo d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione (in assenza di eccezione di parte e pur risultando dagli atti l'inammissibilità medesima), non consistendo nell'errata percezione di fatti, ma nell'omessa valutazione di fatti rilevanti (Cass. civ. 21725/2018) e, in ogni caso, anche quando è stata considerata ammissibile la revocazione per l'omesso esame di un documento da cui risulti la tardività dell'impugnazione (Cass. civ. n. 22557/2012), si presuppone che il documento non esaminato sia stato reso disponibile e comunque acquisito agli atti dello specifico grado di giudizio all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza di cui si chiede la revocazione.

5. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il secondo motivo del ricorso per revocazione può dichiararsi inammissibile. Il giudicato contrastante con la pronuncia di cui si chiede la revocazione deve, infatti, preesistere alla sentenza revocanda (Cass. civ. n. 8114/2020), trattandosi di un rimedio che l'ordinamento pone a



SENT. 38/2024

presidio della certezza del diritto, al fine di evitare il conflitto “reale” tra provvedimenti aventi carattere decisorio tra le stesse parti e con il medesimo contenuto. Nel caso di specie, il dedotto contrasto tra giudicati (art. 202, comma 1, lett. g), emerge soltanto all’esito favorevole del giudizio di revocazione, in quanto consequenziale all’annullamento della sentenza di secondo grado: in tal modo il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado sarebbe successivo alla sentenza di cui si chiede la revocazione e, anzi, costituirebbe proprio un effetto dell’accoglimento di tale rimedio impugnatorio.

6. Il ricorso deve essere, in definitiva, dichiarato inammissibile. Le spese di lite, in considerazione della novità delle questioni poste, devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione seconda centrale d’appello, così definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso per revocazione inammissibile. Spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023.

L’Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Rita Loreto)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 01 FEBBRAIO 2024

P. La Dirigente (dott.ssa Luciana Troccoli)

Il Funzionario Amministrativo



SENT. 38/2024

Dr.ssa Alessandra Carcani

Firmato digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Rita Loreto)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 01 FEBBRAIO 2024

P. La Dirigente (dott.ssa Luciana Troccoli)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 01 FEBBRAIO 2024

P. La Dirigente (dott.ssa Luciana Troccoli)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani